



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 53

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L' ACQUISIZIONE IN COMODATO DEL FABBRICATO ADIBITO A BOCCIODROMO DI PROPRIETA' FERROVIE DELLO STATO

L'anno 2013 il giorno 03 del mese di APRILE alle ore 18:02, nella casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
SAVINO Gianluigi	Sindaco	Presente
BUDA DANCEVICH Marina	Vice Sindaco	Presente
COGATO Marco	Componente della Giunta	Presente
GRATTON Federico	Componente della Giunta	Presente
SNIDERO Ivan	Componente della Giunta	Presente
MATASSI Elisabetta	Componente della Giunta	Presente
CASOLA Antonio	Componente della Giunta	Presente

Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO Gianluigi nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L' ACQUISIZIONE IN
COMODATO DEL FABBRICATO ADIBITO A BOCCIODROMO DI PROPRIETA'
FERROVIE DELLO STATO**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la rete Ferroviaria Italiana spa ha concesso in locazione all' associazione Dopolavoro Ferroviario di Udine l' immobile di sua proprietà sito in viale Stazione 29 di Cervignano del Friuli, comprendente due campi di bocce ed un corpo prospiciente ad uso accessori ;

VISTO il contratto rep. 45/2004 del 16.12.2004, scaduto in data 31.12.2008, con il quale l' Associazione Dopolavoro Ferroviario di Udine aveva concesso in locazione al comune di Cervignano del Friuli gli immobili sopra citati ;

PRESO ATTO che dopo la scadenza del contratto l' Amministrazione comunale ha continuato a gestire e custodire l' immobile, provvedendo a tutti gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione tendenti a mantenere in perfetta efficienza la struttura, nonché a farsi carico di tutte le spese relative alle utenze;

CHE a seguito di successivi colloqui intercorsi con la ditta proprietaria l' amministrazione comunale manifestava la volontà di ottenere la disponibilità dell' immobile al fine di riaffidarlo all' associazione Dopolavoro Ferroviario di Udine, mediante un contratto di concessione che prevedesse la realizzazione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione in conto affitto ;

VISTA la lettera prot. TS\PR\T\2013\0007649 del 05.03.2013 di Ferrovie dello Stato – FERSERVIZI zona Nord Est – Servizi Immobiliari con la quale veniva trasmesso lo schema di contratto di comodato per la cessione del fabbricato adibito a bocciodromo ubicato in viale della Stazione del capoluogo, e contestualmente si invitava l' amministrazione comunale alla sua sottoscrizione ed approvazione da parte della Giunta Comunale ;

VISTO che all' articolo 5 dello schema di comodato sopra citato prevede, quali oneri del comune, la custodia e gestione del fabbricato, nonché la sua conservazione mediante gli interventi sottoriepilogati da effettuarsi entro la scadenza prevista dal contratto (5 anni):

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria tendenti a mantenere la struttura in perfetta efficienza strutturale e funzionale ;

allacciamenti di utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua) e messa norma degli impianti ;

effettuazione delle pulizie, raccolta rifiuti ;

VISTO il computo metrico estimativo per i "LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI BOCCE DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO – 1° LOTTO" redatto dal Capo Settore Tecnico ing. arch. DE MARCHI Marcello in data 15.11.2012 che prevede una spesa di complessiva di € 26.000,00 di cui € 21.200,00 per lavori a base d' asta ed € 4.800,00 per somme a disposizione dell' amministrazione comunale ;

CONSIDERATO che la spesa di € 26.000,00 verrà finanziata attraverso dei programmi individuati a seconda delle disponibilità economiche da ricercare nei rispettivi bilanci di competenza del prossimo quinquennio ;

CHE l' Amministrazione comunale già negli anni scorsi provvedeva al pagamento delle utenze gas ed energia elettrica e che quindi le relative spese sono già comprese nei bilanci comunali ;

CHE le operazioni di pulizie dei locali e raccolta rifiuti vengono effettuate dall' associazione Dopolavoro Ferroviario di Udine senza oneri a carico del comune ;

RITENUTO di provvedere in merito ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall'allegato al presente atto;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa e facenti parte integrante, lo schema di contratto di comodato per la cessione del fabbricato adibito a bocciodromo ubicato in viale della Stazione del capoluogo, trasmesso con lettera prot. TS\PRT\P\2013\0007649 del 05.03.2013 di Ferrovie dello Stato – FERSERVIZI zona Nord Est – Servizi Immobiliari, allegato al presente atto e facente parte integrante ;

DI DARE ATTO che gli oneri per i “LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI BOCCE DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO – 1° LOTTO” saranno finanziati attraverso dei programmi individuati a seconda delle disponibilità economiche da ricercare nei rispettivi bilanci di competenza del prossimo quinquennio ;

DI NOMINARE il Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio ing. arch. DE MARCHI Marcello, nato a San Giorgio di Nogaro (UD) il 05.02.1956, quale funzionario firmatario del Comune .

RAVVISATA L'URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di mano;

delibera

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO PER L' ACQUISIZIONE IN COMODATO DEL FABBRICATO
ADIBITO A BOCCIODROMO DI PROPRIETA' FERROVIE DELLO STATO**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cervignano del Friuli,
02/04/2013

IL RESPONSABILE
- MARCELLO DE MARCHI

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to SAVINO Gianluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MIORI - MARIA TERESA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/04/2013 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 23/04/2013 .

Li 08/04/2013

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Davide CIBIC

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003

Li 08/04/2013

Il Responsabile dell'esecutività
Davide CIBIC

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 08 APRILE 2013

Scheme

CONTRATTO di COMODATO

con la presente scrittura privata tra:

“**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.**-Società per azioni con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, capitale sociale Euro Euro 32.007.632.680,00 , Codice Fiscale n. 01585570581 e Partita IVA n. 01008081000, REA n. 758300 (di seguito denominata brevemente RFI), in nome e per conto della quale interviene nel presente contratto “**FERSERVIZI S.p.A.**-Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1, capitale sociale Euro 8.170.000,00 , Codice Fiscale e Partita IVA n. 04207001001, REA n. 741956 (di seguito denominata brevemente FERSERVIZI), nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di RFI in virtù del contratto per Servizi Immobiliari del 15.04.2005 (registrato al n. 83 del 18.04.2005 Rubrica Atti Privati Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di RFI), e per essa il Dirigente ing. Vincenzo LOMBARDI, nato a Milano il 25 aprile 1954, Codice Fiscale LMBVCN54D25F205N, giusta procura del Notaio Paolo Castellini in Roma Rep. n. 72500, Rogito n. 16387 del 20.11.2007 conferita dal dott. Francesco Rossi;

E

il **Comune di Cervignano del Friuli** (UD), di seguito denominato brevemente **COMUNE**, per il quale interviene nel presente atto _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____ della suddetta Amministrazione, come risulta dall'atto di incarico del Sindaco n. _____ del _____, la cui

copia conforme è depositata in atti presso il Distaccamento Property Trieste di Ferservizi.

Premesso:

- che il Dopolavoro Ferroviario di Udine non utilizza da tempo un fabbricato adibito a bocciodromo sito a Cervignano del Friuli, viale Stazione,
- che il Comune di Gemona del Friuli ha manifestato l'interesse ad ottenere la disponibilità del suddetto fabbricato per ri-affidarlo alla società sportiva dilettantistica *no profit* " _____ ",
- che RFI con nota del 22.02.2013 ha concesso al Comune il benestare alla concessione in comodato del fabbricato di cui sopra al fine dello svolgimento dell'attività bocciofila sopra citata, beninteso senza fini di lucro,
- che Ferservizi, in qualità di mandataria di RFI, ha accolto la suddetta richiesta di comodato, subordinatamente però a determinati patti e condizioni,

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Fabbricato concesso in comodato

Ferservizi concede in comodato al Comune, che accetta, il fabbricato denominato Bocciodromo di proprietà di RFI, sito a Cervignano del Friuli in viale Stazione, al fine di svolgerci esclusivamente un'attività sportiva dilettantistica, tramite la Società " _____ " o altro Ente *no profit* che il Comune s'impegna tempestivamente a comunicare (denominazione, referente, recapito telefonico, attività svolte) a Ferservizi/RFI.

Il fabbricato concesso in comodato ha la superficie di mq 62 circa ed è evidenziato in rosa nel disegno (Allegato 1) che, firmato dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto; viene identificato con i seguenti dati locativi: Comune Censuario Cervignano del Friuli (C556), Foglio Mappa 4, P.C. 1162/3, Categoria Catastale D/6, OL FS01/L03375/F0050703.

Il fabbricato viene consegnato, ed è accettato dal Comune, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova, comprensivo di pertinenze e riconosciuto idoneo all'uso pattuito, il tutto documentato nell'apposito verbale di consegna ricognitiva con relativa planimetria, redatto e sottoscritto in contraddittorio tra le Parti, contenente la descrizione dello stato del bene riferito al momento della consegna e la sua ubicazione, e che rimane depositato in atti presso il Distaccamento Property Trieste di Ferservizi.

Il fabbricato viene adibito esclusivamente per l'attività sportiva sopra indicata, pertanto è vietato lo sfruttamento sia residenziale sia commerciale; il mutamento, anche solo temporaneo, della destinazione d'uso dello stesso comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Ogni intervento, sia di adeguamento alle normative vigenti che di ristrutturazione o adattamento necessari alla destinazione d'uso prevista, è a totale cura e spese del Comune, come rimane a sua cura e spese l'eventuale recinzione di tutta o parte della suddetta area circostante al fabbricato.

ARTICOLO 3

Durata - Recesso

Il contratto avrà una durata di anni 5 (cinque), con inizio il _____ 2013 e scadenza il _____ 2017.

RFI si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, in qualsiasi

momento, con preavviso di 60 giorni, per necessità inerenti la sicurezza, l'esercizio ed ogni altra esigenza ferroviaria o proprietaria.

Il Comune ha la facoltà altresì di recedere anticipatamente dal contratto, che si intenderà risolto decorsi 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata A/R.

ARTICOLO 4

Consegna e riconsegna

Il fabbricato è stato consegnato ed accettato nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovava.

Il Comune si obbliga a riconsegnare il fabbricato alla scadenza del contratto libero da persone e cose.

ARTICOLO 5

Oneri del Comune

Il Comune è tenuto a custodire il fabbricato con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può servirsene che per l'uso determinato dal presente contratto.

Al fine di una migliore conservazione dei beni concessi in comodato, il Comune si obbliga ad effettuare quanto segue, a totali proprie cura e spese:

- a) tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato sopra indicato, necessari a mantenere in perfetta efficienza strutturale e funzionale lo stesso, secondo le prescrizioni tecniche stabilite da RFI, come precisato al successivo articolo 7,
- b) allacciamenti di utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua) e messa a norma di impianti, acquisizione di autorizzazioni e licenze necessarie,
- c) effettuazione delle pulizie, raccolta e smaltimento dei rifiuti, asportazione della neve, all'interno del perimetro immobiliare concesso in comodato.

ARTICOLO 6*Spese per l'uso - oneri accessori*

Tutte le spese per l'allacciamento e l'attivazione dell'utenza elettrica ed altre eventuali (acqua, riscaldamento, ecc.) del fabbricato concesso in comodato sono a totale carico del Comune, il quale ha l'obbligo di stipulare direttamente con i fornitori tutti i contratti necessari di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento.

Il Comune dichiara che provvederà, a sua cura e spese, al rifacimento dei servizi igienici e al piastrellamento dei corridoi, secondo il computo metrico estimativo effettuato dal Comune stesso (Allegato 2).

ARTICOLO 7*Manutenzione e migliorie*

Il Comune dovrà provvedere, a proprie cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato in comodato, beninteso secondo le prescrizioni tecniche stabilite da RFI.

Il Comune non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione al fabbricato concesso in comodato senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte di RFI.

Le migliorie e le addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza di RFI, resteranno di proprietà di RFI, senza che RFI abbia l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso.

Negli altri casi, il Comune avrà l'obbligo della rimessa in pristino stato del fabbricato, a proprie spese, a semplice richiesta di RFI, anche nel corso del rapporto di comodato.

Il Comune ha l'obbligo di richiedere, a proprie cura e spese, ai competenti Or-

gani Amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

ARTICOLO 8

Pubblicità

E' fatto divieto al Comune di far installare sul fabbricato scritte o cartelli pubblicitari, in quanto lo sfruttamento pubblicitario è riservato a RFI , direttamente e/o tramite terzi.

E' consentita l'apposizione di scritte o cartelli con la sola indicazione dell'uso del fabbricato e del nominativo del Comune, sempre e comunque previa autorizzazione espressa di RFI.

ARTICOLO 9

Divieto di cessione e subcomodato

Il Comune non può cedere il presente contratto, mentre ha la facoltà di subcomodare il fabbricato, anche parzialmente, purchè ne venga mantenuta la destinazione d'uso e che il SubComodatario sia un ente *no profit*, salva comunque la propria responsabilità per l'adempimento da parte del subcomodatario di tutto quanto stabilito dal presente contratto, e sempre e comunque previa autorizzazione espressa di Ferservizi.

Il Comune deve comunicare per iscritto a RFI/Ferservizi il nominativo o ragione sociale del subcomodatario dell'area; il Comune deve prevedere il divieto assoluto per il subcomodatario di subcomodare a sua volta a terzi l'area.

ARTICOLO 10

Accesso e ispezione

RFI/Ferservizi hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento al fabbricato concesso in comodato con il proprio personale, o con il personale appositamente

mente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse all'esercizio ferroviario.

RFI ha altresì il diritto di occupare parzialmente e temporaneamente il fabbricato concesso in comodato per esigenze connesse all'esercizio ferroviario, previo preavviso di almeno 15 giorni.

ARTICOLO 9

Responsabilità

Il Comune è costituito custode del fabbricato concesso in uso, ed esonera espressamente RFI/Ferservizi da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti delle persone che accedono al fabbricato.

Il Comune è altresì responsabile per il deterioramento e per tutti i danni al fabbricato, che avvengano nel corso della durata contrattuale, e per i danni di inquinamento all'ambiente imputabili alla conduzione della sua attività.

Il Comune esonera espressamente RFI/Ferservizi da ogni responsabilità per danni od infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso alle persone che accedono al fabbricato, alla prestazione dei servizi di cui all'articolo 4 del presente atto, per l'uso del fabbricato concesso in uso, o comunque verificatisi nello stesso anche a causa di terzi.

Il Comune riconosce che RFI non si costituisce in alcun modo depositaria di quanto viene a trovarsi nel fabbricato concesso in uso, rimanendone la conservazione e la custodia a totale carico, rischio e pericolo del Comune medesimo, senza responsabilità per RFI in merito a mancanze, sottrazioni, furti, distruzioni dovuti a qualsiasi causa inclusi gli incendi.

ARTICOLO 12

Osservanza di leggi e regolamenti

Il Comune si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'uso per il quale è stato concesso in comodato il fabbricato, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione danni, infortuni e incendi.

Il Comune dichiara di conoscere e di voler rispettare/far rispettare da personale ed utenti, sotto sua completa responsabilità le "Norme per l'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio" contenute nel DPR n. 753/80 e le "Norme di salvaguardia ambientale", che, sottoscritte dal Comune medesimo, sono state depositate in atti presso il Distaccamento Property Trieste di Ferservizi.

Il Comune si obbliga a sottostare ad eventuali altre condizioni o prescrizioni impartite da RFI relativamente alla specifica situazione degli spazi utilizzati.

Tutti gli adempimenti normativi a cui è sottoposto il Comune, sono beninteso completamente a sua cura e carico di spesa, e per l'ottemperanza degli stessi il Comune dovrà contattare le Strutture preposte di RFI.

ARTICOLO 13

Cessione del contratto

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1406 e 1407 del Codice Civile, il Comune presta il proprio preventivo consenso alla cessione del presente contratto.

ARTICOLO 14

Modifiche del contratto

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

ARTICOLO 15

Applicazione delle norme

Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti fanno espresso riferimento alle Leggi vigenti, alle consuetudini ed agli usi locali.

ARTICOLO 16

Clausola risolutiva espressa

Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile per fatto e per colpa del Comune, salvo il diritto al risarcimento della violazione degli obblighi ed oneri di cui agli articoli 5 e successivi del presente atto.

ARTICOLO 17

Efficacia

Il presente atto è valido ed impegnativo per il Comune essendo stato approvato in schema con verbale di deliberazione della Giunta comunale n. ____ di data _____, depositata in atti presso il Distaccamento Property Trieste di Ferservizi.

ARTICOLO 18

Foro competente e clausola arbitrale

Resta convenuto fra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla cognizione del Foro di Trieste.

Le Parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione, saranno deferite, secondo quanto previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo, ovvero, in assenza di accordo, direttamente dal Presidente del Tribunale di Trieste.

Le Parti convengono altresì che il Collegio deciderà secondo diritto ed entro 180 giorni dalla sua costituzione, e che avrà sede a Trieste.

ARTICOLO 19

Domicilio

Agli effetti amministrativi e giudiziari, le Parti contraenti dichiarano il proprio domicilio come segue:

- Ferservizi S.p.A. in piazza della Croce Rossa n° 1 – 00161 – ROMA (Partita IVA e Codice Fiscale numero 04207001001),
- R.F.I. S.p.A. in piazza della Croce Rossa n° 1 – 00161 – ROMA (Partita IVA numero 01008081000 e Codice Fiscale numero 01585570581),
- il Comune in via _____ n° __ – _____ – _____ (UD) (Partita IVA e Codice Fiscale numero _____).

ARTICOLO 20

Trattamento dei dati personali

Il Comune autorizza RFI e Ferservizi al trattamento e alla comunicazione dei dati personali in relazione agli adempimenti, connessi al rapporto di comodato, previsti dal D.Lgs. 30.06.2003 n° 196; dichiara altresì di aver preso visione e di conoscere il contenuto della normativa suddetta e di averne sottoscritto lo specifico documento, che rimane depositato in atti presso il Distaccamento Property Trieste di Ferservizi.

ARTICOLO 21

Spese di stipulazione

Sono a totale carico del Comune, e verranno rimborsate a Ferservizi, le spese di bollo per il perfezionamento in forma legale del presente atto.

Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'articolo

5, punto 4, della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n° 131.

La registrazione del contratto sarà effettuata a cura di Ferservizi che ne darà notizia al Comune, il quale provvederà a corrispondere la quota di spese di sua spettanza, nella misura del 50%, con le modalità previste da Ferservizi.

Il presente atto viene redatto in tre originali, di cui uno per l'Ufficio del Registro.

Trieste,

per IL COMUNE

per FERSERVIZI S.p.A.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Comune dichiara che sono state oggetto di attento esame, e pertanto di APPROVARE specificatamente e senza riserve le disposizioni dei sottoelencati articoli:

articolo 2 (oggetto); articolo 3 (durata - recesso); articolo 4 (consegna e riconsegna); articolo 6 (spese per l'uso - oneri accessori); articolo 7 (manutenzione e migliorie); articolo 9 (divieto di cessione e subcomodato); articolo 11 (responsabilità); articolo 12 (osservanza di leggi e regolamenti); articolo 13 (cessione del contratto); articolo 16 (clausola risolutiva espressa); articolo 18 (foro competente e clausola arbitrale); articolo 21 (spese di stipulazione).

Trieste,

per IL COMUNE

COMPENDIO TS_DLF_028
SCHEDA n. TRIESTE_035

